

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1506)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati,
nella seduta del 20 gennaio 1971 (V. Stampato n. 2139)*

**d'iniziativa dei deputati FORNALE, BUFFONE, DE STASIO, BOLOGNA, LUCCHESI,
CANESTRARI e LIMA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 gennaio 1971*

Modificazioni alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni sull'avanzamento degli uffi-
ciali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La determinazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, è effettuata senza tener conto del vincolo dell'anzianità complessiva di 11 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, previsto dalla nota « m » in calce alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Art. 2.

L'aliquota di valutazione per il quadro di avanzamento per l'anno 1971 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, artiglieria e genio, già formata alla data di entrata in vigore della presente legge, è integrata con i pari grado non ancora valutati che precedono nel ruolo l'ultimo iscritto nell'aliquota stessa.